

DISEGNO DI LEGGE

*risultante dallo stralcio – deliberato dalla Camera dei deputati
il 12 marzo 1997 – dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3229*

presentato dal Ministro della sanità

(BINDI)

**di concerto col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 3229-ter)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 giugno 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 giugno 1997*

Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni predispongono le graduatorie regionali per l'anno 1997 degli aspiranti al conferimento degli incarichi di medicina generale sulla base dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484. Ai fini degli adempimenti di cui al presente comma, le domande presentate entro il 30 giugno 1996 possono essere integrate dagli interessati, mediante allegazione, al momento della presentazione delle domande per l'assegnazione delle zone carenti relativa all'anno 1997, dei titoli dagli stessi posseduti alla data del 31 maggio 1996.

2. Agli iscritti al primo corso di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, i quali, alla data del 31 dicembre 1996, non siano stati posti in grado di acquisire l'attestato di formazione previsto dall'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo, a causa del ritardato inizio dei corsi medesimi, è riconosciuto, limitatamente alle graduatorie uniche regionali da valere per l'anno 1998, un punteggio pari a quello previsto, per chi è in possesso del predetto attestato, dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, a condizione che gli interessati producano certificazione di iscrizione e frequenza al corso, e fermo restando l'obbligo di produrre l'attestato all'atto del conferimento dell'incarico.

3. La copertura delle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale

di fatto determinatesi fino al 31 dicembre 1996, ancorchè non rilevate dalle aziende unità sanitarie locali e non pubblicate sul bollettino regionale, avviene sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41.

